

L'ampliamento della platea di enti a pochi giorni dall'entrata in vigore giustifica il rinvio

# Centrale unica, un'opportunità

## La proroga è un toccasana, ma la misura è ineludibile

DI FABIANO CROVETTI

**N**egli scorsi mesi, sulle pagine di questo giornale, abbiamo affrontato il tema della Centrale unica di committenza, rilevando il rischio della mancata approvazione della proroga all'entrata in vigore della struttura prevista dall'art. 33, comma 3 bis, del dlgs n. 163/2006 contenuta nel decreto milleproroghe (dl n. 150/2013) e delle conseguenze che la stessa avrebbe avuto sugli enti locali i quali avrebbero dovuto provvedere immediatamente alla costituzione della Centrale unica al fine di ottemperare agli obblighi di legge.

Oggi questo rischio è stato scongiurato, ma gli enti locali si trovano nelle medesime difficoltà.

Invero, l'art. 9, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha novellato quanto disposto in origine dall'art. 33, comma 3 bis, estendendo l'obbligo di costituire la Centrale unica di committenza non solo ai comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, ma a tutti i comuni con eccezione dei capoluoghi di provincia.

Pertanto, a partire dallo

scorso primo luglio i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Orbene, dall'analisi del disposto normativo, oltre all'estensione dell'ambito di applicazione della Centrale unica di committenza, emerge chiaramente tutte le tipologie di affidamento pubblico devono essere gestite dalla nuova struttura, ivi comprese gli affidamenti sotto soglia disciplinati dall'art. 125 del Codice degli appalti. L'unica eccezione è costituita dalla possibilità per gli enti locali di ricorrere agli strumenti del mercato elettronico gestiti da Consip spa (MePa) ovvero da un altro soggetto

aggregatore come, a mero titolo d'esempio, le Centrali di committenza gestite dalle singole regioni.

Tale situazione ha di fatto determinato un temporaneo blocco dell'attività delle pubbliche amministrazioni locali che, a partire dall'entrata in vigore della norma, si sono viste negare dall'Avcp, confluita oggi nell'Anac, la concessione del Codice identificativo gara a meno che questo non sia stato richiesto per una procedura esperimenta attraverso una centrale unica di committenza ovvero mediante le altre possibilità offerte dal nuovo testo del comma 3 bis.

La ratio dell'istituzione della Centrale unica risiede nella volontà del legislatore di fare sistema fra i diversi enti locali al fine veder realizzare lavori pubblici e di ottenere servizi e forniture a un prezzo maggiormente competitivo e con una migliore qualità.

Tuttavia, la scrittura quasi integrale della norma quasi in concomitanza con l'entrata in vigore definitiva dell'istituto in commento ha determinato un blocco degli appalti, atteso che amministrazioni locali si sono trovate impreparate a far fronte ai nuovi obblighi di legge e

in particolare quegli enti locali che non erano destinatari della Centrale unica di committenza nella stesura originaria della norma.

A tal proposito, la Conferenza stato-città e autonomie locali presso la presidenza del consiglio dei ministri, chiamata ad affrontare il tema su sollecitazioni dell'Anac e degli enti locali, ha deliberato nell'ambito della seduta tenutasi il 10 luglio scorso di differire l'entrata in vigore della Centrale unica di committenza, così come novellata dal testo dell'art. 9, comma 4, del dl n. 66/2014, al 1 gennaio 2015 mediante la proposizione di un emendamento al dl n. 90/2014 in corso di conversione. Unitamente a ciò, nella medesima deliberazione si è concordato che l'Anac (Avcp) riprenda a concedere il Cig agli enti locali secondo la normativa previgente.

Orbene, le centrali uniche di committenza rappresentano un ineludibile approdo per gli enti locali le cui finalità è opportuno che vengano perseguite consentendo alle pubbliche amministrazioni locali di dotarsi degli assetti organizzativi adeguati tali da permettere di perseguire con sempre maggior efficacia e qualità l'interesse pubblico generale sotteso all'azione amministrativa.

